



COMUNE DI PIANSANO

PROVINCIA DI VITERBO

Tel. 0761/450832

Fax: 0761/450118

AVVISO DI BANDO GENERALE

Finalizzato alla formazione e all'aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Piansano.

VISTA la L.R. n.12 del 6 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.R.n.2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.40 del D.Lgs n.286/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.27 della L.n.189/2002;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 22 del 21/05/2016 concernete "Atto di indirizzo in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa – approvazione criteri"

SI RENDE NOTO

che è indetto il concorso per la presentazione delle domande per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p) sia di nuova costruzione che di risulta, destinate all'assistenza abitativa disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Piansano.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per poter partecipare al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti;

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, o di altro stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia nelle condizioni di cui all'art.40, comma 6, del D.Lgs. 286/98 così come modificato dall'art.27, comma 1 della L.189/02, ovvero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Piansano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo Comune;
- c) mancanza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Piansano

e nel Comune di residenza, qualora, diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore ai limiti di euro 100.000,00 (centomila/00) così calcolato:

- 1) Fabbricati: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento:
- 2) Terreni Edificabili: il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.
- 3) Terreni Agricoli destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

Per alloggio adeguato si intende quello la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni non è inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

- d) Assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggi realizzati con contributo pubblico e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici;
- e) Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai limiti sotto indicati:

1) per i lavoratori dipendenti € 33.908,20 (trentatremilanovecentootto/20).

2) per i lavoratori autonomi € 20.344,92 (ventimilatrecentoquarantaquattro/92).

Il reddito annuo lordo complessivo è abbattuto di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazioni di € 6.000,00 (seimila/00). Ai fini del presente bando, il reddito complessivo annuo è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale (CUD, MODELLO 730 e UNICO), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

- f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione, oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione. I requisiti previsti dal comma 1 sono posseduti da parte del richiedente per tutta la durata del rapporto e, limitatamente, ai requisiti di cui al comma 1 lett. d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Il

requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Ai fini del presente bando s'intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e, successivamente, alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e, successivamente, alla data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge.

In deroga alle disposizioni di cui all'art.11 della L.R. n.12 del 06/08/1999 e successive modifiche ed integrazioni possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO O DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

La domanda d'inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi e.r.p. destinata all'assistenza abitativa, con l'imposta di bollo scontata ai sensi delle vigenti leggi, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal Comune e contenere la dichiarazione resa nei modi previsti dagli art.46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445 del 28/12/2000 di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciata nelle forme del D.Lgs. 196/2003.

La domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria va redatta su apposito modulo conforme al modello-tipo approvato dalla Giunta Comunale o dal competente ufficio, contenente le indicazioni di cui all'art.3, comma 2 del Regolamento Regionale n.2/2000 e succ. mod. ed int., e deve essere spedita al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano al protocollo del Comune di Piansano. Il timbro apposto dall'Ufficio Postale o dall'Ufficio Protocollo del Comune fa fede del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa. Non sono ammesse forme diverse di spedizione, né domande redatte su modelli diversi da quello predisposto dal Comune.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

A. DOCUMENTI INDISPENSABILI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' DAR LUOGO ALL'ESCLUSIONE DAL CONCORSO:

1) REDDITO:

documentazione concernente il reddito lordo complessivo annuo, fiscalmente imponibile, di tutti i componenti del nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale (CUD, MODELLO 730, UNICO). Tale documentazione è necessaria per eseguire il calcolo previsto dall'art. 21 della L.n.457 del 05/08/1978 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata presentazione può comportare l'esclusione dal concorso o il mancato riconoscimento di alcune condizioni che danno luogo a punteggio.

2) RICHIEDENTE CHE NON RISIEDA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI PIANSANO MA CHE VI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA ESCLUSIVA O PRINCIPALE:

a) per i lavoratori dipendenti attestazione rilasciata dal datore di lavoro;

b) per i lavoratori autonomi autocertificazione d'iscrizione all'Albo delle Ditte (C.C.I.A.A.);

3) CITTADINI DI STATI NON ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA:

a) carta di soggiorno o altro documento attestante che il cittadino straniero è regolarmente soggiornante;

b) certificato d'iscrizione presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Viterbo o attestato dal datore di lavoro (in caso di lavoro subordinato) ovvero certificato di iscrizione all'Albo delle Ditte istituito presso la C.C.I.A.A. (in caso di lavoro autonomo);

4) RICHIEDENTE CITTADINO ITALIANO EMIGRATO ALL'ESTERO:

I lavoratori italiani emigrati all'estero, che intendono partecipare al concorso, dovranno formulare la scelta di questo ambito territoriale mediante dichiarazione, resa al rappresentante consolare che rilascerà apposito certificato da allegare a pena di inammissibilità alla domanda di concorso. La dichiarazione di cui sopra, dovrà attestare che il nucleo familiare del concorrente intende rientrare in Italia e stabilire la propria residenza in questo Comune.

B. DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' COMPORTARE LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTI RELATIVI:

Per la collocazione in graduatoria dei concorrenti o per l'aggiornamento della loro posizione, sarà loro attribuito un punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti e cumulabili tra loro in relazione alle seguenti condizioni dichiarate in domanda, scegliendo tra quelli non cumulabili quello più elevato:

TIPO DI CONDIZIONI DEL RICHIEDENTE	PUNTI ATTRIBUIBILI	DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica	15	Dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla pubblica assistenza o Comune attestante che l'alloggio occupato dal richiedente è stato procurato a titolo precario.
b) richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:		
1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;	14	Copia ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con la motivazione dell'ingiunzione.
2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, provvedimento di cui all'art.1 bis della L.199 del 18/12/2008 o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:		
2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;	12	Copia prov.to giud.rio esecutivo di sfratto.
2.2.) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	14	Copia provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto.
c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistono accertate condizioni di precarietà abitativa:		
1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per i motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;	14	Copia ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con attestazione dell'avvenuta esecuzione.
2) a seguito dell'ordinanza, sentenza esecutiva, provvedimento di cui all'art.1-bis della L.199 del 18/12/2008 o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;	10	Copia provvedimento giudiziario di rilascio.
3) a seguito di collocamento a riposo in casi di occupazione di alloggio di		Copia provvedimento di

servizio;	5	rilascio dell'alloggio di servizio
d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio che presenta affollamento. (Si ha affollamento quando il rapporto vano-abitante è 1 a 2. Il numero di vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del(venti per cento);	8	Verifica d'ufficio.
e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è, ai sensi della normativa vigente:		
1) scadente	6	Verifica d'ufficio.
2) mediocre	5	Verifica d'ufficio.
f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:		
1) per oltre 1/3	8	Copia contratto affitto registrato
2) per oltre 1/5	7	Copia contratto affitto registrato
3) per oltre 1/6	6	Copia contratto affitto registrato
g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;	7	Autocertificazione.
h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.;	10	Autocertificazione.

<p>i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o da pensione;</p>	8	Autocertificazione
<p>l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:</p> <p>1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili ai lavori ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;</p> <p>2) nuclei familiari che siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età;</p> <p>3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;</p> <p>4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 66% (sessantasei per cento) della capacità lavorativa;</p> <p>5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani;</p> <p>6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due;</p> <p>7) nuclei familiari composti da una sola</p>	<p>14</p> <p>12</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>6</p>	<p>Per le persone inabili certificato di tale inabilità al lavoro rilasciato dalla competente A.U.S.L.</p> <p>Dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso.</p> <p>Verifica d'ufficio.</p> <p>Certificato della A.U.S.L. competente del territorio.</p> <p>Decreto prefettizio con cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo.</p> <p>Autocertificazione.</p> <p>Autocertificazione.</p>

persona maggiorenne;		
m) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino portatori di handicap grave certificati in base all'art. 3, comma 3 L. 104/92	3	Certificato della A.U.S.L. competente del territorio.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra di loro le condizioni di cui alle lettere h) ed l). A parità di punteggio l'ordine di collocazione nella graduatoria sarà determinato dalla anzianità di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità si darà luogo al sorteggio.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando non ha termine di chiusura e dalla data di pubblicazione gli interessati possono inoltrare domanda al Comune. Il bando non ha termine di scadenza e, pertanto, resterà in vigore fino a quando non verrà emanato un nuovo bando. L'inserimento o l'aggiornamento della posizione in graduatoria è effettuato entro il 31 maggio o 30 novembre di ogni anno, a seconda che le domande siano pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre o il 30 giugno.

ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

Il Comune comunicherà a termine di legge, ad ogni singolo concorrente il numero progressivo identificativo della sua pratica e il punteggio provvisorio assegnato. Coloro che riscontreranno errori in materia nell'attribuzione dei punteggi, entro cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, potranno presentare opposizione in carta semplice al Comune stesso, a cui è affidata l'istruttoria della pratica.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Le domande, con i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, saranno mensilmente trasmesse alla Commissione di cui all'art.4 del R.R. n. 2/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata nei mesi di giugno e di dicembre.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

Sulla base di detta graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, si darà luogo all'assegnazione di alloggi di e.r.p. destinati all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o che comunque si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune prima di procedere all'assegnazione accerterà che, in capo al nucleo familiare del richiedente, permanga il possesso dei requisiti e qualora siano trascorsi più di due anni dalla presentazione della domanda, procederà anche alla verifica della permanenza delle condizioni di priorità che hanno dato luogo a punteggio.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla vigente normativa ed alla deliberazione consiliare n. 22 del 21/05/2016.

Gli interessati, per tutti i chiarimenti, potranno rivolgersi al Comune Ufficio Servizi Sociali P.zza Indipendenza, 17 – tel.0761/450832

Piansano, lì 18.02.2017

II RESPONSABILE/IL SINDACO
Andrea Di Virginio